



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 61/21

Lussemburgo, 15 aprile 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause C-487/19
W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della
Corte suprema - Nomina) e C-508/19 Prokurator Generalny (Sezione
disciplinare della Corte suprema - Nomina)

Stampa e Informazione

Avvocato generale Tanchev: due sezioni della Corte suprema polacca di nuova istituzione potrebbero non soddisfare i requisiti prescritti dal diritto dell'Unione, in una situazione in cui i giudici interessati sono stati nominati alle suddette funzioni in palese violazione delle leggi nazionali applicabili alle nomine all'ufficio di giudice in detto organo giurisdizionale

Il giudice nazionale deve pertanto valutare la natura manifesta e intenzionale di detta violazione, nonché la gravità della stessa

Il giudice W.Ż. (causa C-487/19) era membro e portavoce della precedente Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») e ha criticato pubblicamente le riforme giudiziarie attuate in Polonia dal partito al governo. Nel 2018 egli è stato trasferito dalla sezione del Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) di K. (Polonia), presso la quale svolgeva le sue funzioni fino a quella data, a un'altra sezione dello stesso tribunale. Tale trasferimento equivale di fatto a una retrocessione di grado, in quanto egli viene trasferito dalla sezione di secondo grado a una sezione di primo grado del tribunale. W.Ż. ha impugnato detta decisione dinanzi alla KRS, che, con delibera del 21 settembre 2018 (in prosieguo: la «delibera controversa»), ha archiviato il procedimento relativo alla sua impugnazione. W.Ż. ha poi presentato ricorso contro la delibera controversa dinanzi alla Corte suprema (Polonia).

Dopo aver depositato il ricorso, W.Ż. ha presentato un'istanza di ricsuzione di tutti i giudici della Corte suprema appartenenti alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche (in prosieguo: la «Sezione di controllo») coinvolti nell'esame del suo ricorso. Egli ha sostenuto che, dato il contesto sistemico e le modalità di elezione dei suoi membri da parte della KRS, che era stata istituita in contrasto con la Costituzione, la Sezione di controllo non poteva esaminare il ricorso in modo imparziale e indipendente in qualsiasi composizione che ne includesse i membri.

W.Ż. sostiene che la proposta di nomina di tutti i giudici della Sezione di controllo inclusi nell'istanza di ricsuzione figurava nella delibera n. 331/2018 della KRS del 28 agosto 2018 (in prosieguo: la «delibera n. 331/2018 della KRS»). La delibera è stata integralmente impugnata dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa») da altri partecipanti al procedimento di nomina per i quali la KRS non aveva presentato al Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «presidente della Repubblica») la proposta di nomina a giudice della Corte suprema. Nonostante i procedimenti in corso, il 20 febbraio 2019 il presidente della Repubblica ha consegnato ad A.S. (il giudice monocratico incaricato dell'esame dell'impugnazione di W.Ż.) un atto di nomina a giudice della Sezione di controllo. L'8 marzo 2019, poco prima del previsto inizio dell'udienza dinanzi alla Sezione civile della Corte suprema, la Sezione di controllo, composta da una sola persona (A.S.), senza avere a disposizione i fascicoli del procedimento, ha emesso un'ordinanza nel procedimento, respingendo il ricorso presentato da W.Ż. in quanto irricevibile (in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»). La Sezione di controllo, inoltre, ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso sebbene fosse stato già stato avviato da W.Ż. dinanzi alla Sezione civile della Corte suprema, il procedimento per la ricsuzione di tutti i giudici di detta Sezione.

M.F. è una giudice in servizio presso il Sąd rejonowy (Tribunale circondariale) di P. (Polonia). Il 17 gennaio 2019 è stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare in cui le veniva

addebitato di aver causato lungaggini processuali e ritardi nella redazione della motivazione delle sue sentenze. Il 28 gennaio 2019 J.M., facente funzione di presidente della Corte suprema cui spetta dirigere il lavoro nella Sezione disciplinare, ha emesso un provvedimento con il quale ha designato l'organo giurisdizionale disciplinare competente a trattare della sua controversia in primo grado.

M.F. sostiene, tuttavia, che il procedimento nei suoi confronti non può proseguire perché J.M. non sarebbe un giudice della Corte suprema, non essendo stato nominato alla funzione di giudice della Corte suprema nella Sezione disciplinare. La sua nomina del 20 settembre 2018 sarebbe inefficace perché avvenuta: (i) a seguito della procedura concorsuale espletata dalla KRS sulla base di un bando del Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «presidente della Repubblica»), firmato dal presidente della Repubblica ma privo della controfirma del Prezes Rady Ministrów (Primo ministro); (ii) dopo l'impugnazione, davanti al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) da parte di uno dei partecipanti alla procedura concorsuale, della delibera della KRS contenente anche la proposta di nomina di J.M. alla funzione di giudice della Corte suprema nella Sezione disciplinare, e prima della decisione, da parte di detto giudice, sul ricorso.

Pertanto, la Sezione civile (causa C-487/18) e la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale (causa C-508/18) della Corte suprema hanno sottoposto la questione alla Corte di giustizia.

Nelle odierne conclusioni, presentate parallelamente nelle due cause, l'avvocato generale Evgeni Tanchev esamina, in primo luogo, se il diritto dell'Unione osti alla nomina di A.S. e di J.M. all'ufficio di giudice della Corte suprema, rispettivamente nella Sezione di controllo e nella Sezione disciplinare.

Secondo l'avvocato generale, considerati il ruolo cruciale svolto dalla KRS nel processo di nomina dei giudici e l'assenza di controllo giurisdizionale delle decisioni di nomina dei giudici del presidente della Repubblica, è necessario che esista un controllo giurisdizionale effettivo per i candidati giudici. Ciò è particolarmente vero quando, come nel caso di specie, lo Stato, con la sua condotta, interferisca nel processo di nomina dei giudici in un modo che rischia di compromettere la futura indipendenza degli stessi. Il controllo giurisdizionale richiesto dovrebbe: a) avvenire prima della nomina, in quanto il giudice è così tutelato successivamente dal principio di inamovibilità; b) riguardare quantomeno l'eccesso o lo sviamento di potere, errori di diritto o errori manifesti di valutazione; e c) consentire chiarimenti su tutti gli aspetti della procedura di nomina, compresi i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione, se del caso, mediante la presentazione di questioni alla Corte riguardanti, in particolare, i requisiti discendenti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva. Pertanto, l'atto di nomina a giudice della Corte suprema adottato dal presidente della Repubblica prima che la Corte suprema amministrativa si pronunciasse definitivamente sul ricorso presentato contro la delibera n. 331/2018 della KRS costituisce una palese violazione delle norme nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici della Corte suprema, se interpretate conformemente al diritto dell'Unione applicabile (in particolare, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE).

A parere dell'avvocato generale Tanchev, il carattere palese e intenzionale della violazione dell'ordinanza della Corte suprema amministrativa che sospende l'esecuzione della delibera n. 331/2018 della KRS, commessa da un'autorità statale così importante come il presidente della Repubblica, abilitato a emanare l'atto di nomina alle funzioni di giudice della Corte suprema, è indicativo di una palese violazione delle norme del diritto nazionale che disciplinano la procedura di nomina dei giudici. Inoltre, il fatto stesso che il presidente della Repubblica non si sia conformato alla decisione finale del Corte suprema amministrativa – ossia il giudice amministrativo di ultima istanza –, che ha disposto misure provvisorie e sospeso l'esecuzione della delibera n. 331/2018 della KRS fino a quando tale giudice non si fosse pronunciato sul ricorso principale pendente dinanzi ad esso, è sintomatico della gravità della violazione commessa. L'avvocato generale ricorda che il rispetto, da parte delle autorità nazionali competenti di uno Stato membro, dei provvedimenti provvisori disposti dai giudici nazionali è «inerente al valore dello Stato di diritto sancito all'articolo 2 TUE e su cui l'Unione è fondata».

L'avvocato generale esamina gli effetti della constatazione che A.S. potrebbe non rappresentare un giudice precostituito per legge. Egli sottolinea che quando il giudice monocratico A.S. ha emesso l'ordinanza di irricevibilità in questione, non impugnabile, allora – supponendo che detto giudice non soddisfi i requisiti di giudice precostituito per legge – l'efficacia giuridica di tale ordinanza deve essere limitata. Di conseguenza, il giudice del rinvio potrebbe annullare la suddetta ordinanza e pronunciarsi sull'istanza di riconsuazione dei giudici della Sezione di controllo, presentata da W.Ž., affinché il suo ricorso sia esaminato da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (ossia il giudice del rinvio).

Per quanto riguarda la causa C- 508/19, l'avvocato generale ritiene che gli elementi di collegamento tra il ricorso nella causa principale e le disposizioni di diritto dell'Unione riguardino il fatto che una giudice nazionale (M.F.) che può pronunciarsi sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione chiede che le venga riconosciuta, nell'ambito di un'azione disciplinare intentata nei suoi confronti, la tutela giurisdizionale effettiva garantita dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE, alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Una tale protezione implica un obbligo per gli Stati membri di offrire le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un regime disciplinare siffatto come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie, il che significa che M.F. ha il diritto di essere giudicata da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge. Ciò comporta anche che l'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sul suo procedimento disciplinare non possa essere nominato da un giudice la cui nomina abbia violato la medesima disposizione del diritto dell'Unione, nonostante esso stesso emetta decisioni giudiziarie relative all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione.

L'avvocato generale Tanchev evidenzia che, nella procedura di nomina di J.M., sono avvenute numerose violazioni potenzialmente gravi della normativa applicabile alle nomine giudiziarie: i) la procedura è stata avviata senza la necessaria controfirma ministeriale richiesta dalla Costituzione, il che comporterebbe la nullità della procedura ab origine; ii) essa ha coinvolto la nuova KRS, i cui membri sono stati nominati nell'ambito di un nuovo processo legislativo, che è incostituzionale e non garantisce l'indipendenza; iii) vi sono stati diversi impedimenti intenzionali al controllo giudiziario preliminare dell'atto di nomina, in quanto: a) la KRS ha intenzionalmente omesso di trasmettere il ricorso presentato avverso la sua delibera alla Corte suprema amministrativa, contestualmente all'invio al presidente della Repubblica, prima che scadesse il termine per trasmetterlo a tale organo giurisdizionale; b) il presidente della Repubblica ha nominato i giudici proposti in tale delibera prima che il controllo giurisdizionale della stessa fosse concluso e senza attendere la risposta della Corte di giustizia alle questioni a essa sottoposte nella causa C-824/18, riguardo alla conformità delle modalità di tale controllo al diritto dell'Unione¹. Pertanto, il presidente della Repubblica ha commesso una violazione potenzialmente grave delle norme fondamentali del diritto nazionale.

L'avvocato generale conclude che una sezione di un organo giurisdizionale non costituisce un organo indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell'Unione quando le condizioni oggettive in cui è stato creato, le sue caratteristiche nonché le modalità di nomina dei suoi membri sono tali da far sorgere legittimi dubbi, nei singoli, sull'impermeabilità di tale sezione rispetto a elementi esterni e, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possono portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detta sezione, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organo giurisdizionale come la Sezione disciplinare della Corte suprema.

In una situazione di questo tipo, il principio del primato del diritto dell'Unione impone al giudice del rinvio di disapplicare le disposizioni del diritto nazionale che riservano a una siffatta sezione la competenza a conoscere dei ricorsi quali quello di cui al procedimento principale, affinché detti

¹ Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e altri (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi), [C-824/18](#); v. anche comunicato stampa n.° [31/21](#).

ricorsi siano esaminati da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di indipendenza e imparzialità di cui sopra e che sarebbe competente in assenza delle suddette disposizioni.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente agli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni nelle cause ([C-487/19](#) e [C-508/19](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ ☐ (+32) 2 2964106